

Luiss  
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali  
Guido Carli

Facoltà di Giurisprudenza  
Cattedra di diritto di famiglia

***I Patti Prematrimoniali***

Relatore

Prof. Cesare Massimo BIANCA

Correlatore

Prof. Michele Tamponi

Candidata

Eva Cremona

matr. 070283

Anno Accademico 2007 - 2008

## *Indice*

*INTRODUZIONE p. 5*

CAPITOLO I) IL REGIME PATRIMONIALE E LE  
CONVENZIONI; GLI EFFETTI DEL DIVORZIO. P. 15

- Contestualizzazione storica
- Le tappe che hanno portato al cambiamento
- La riforma del 1975 e l'opportunità di riconoscere un' adeguata  
autonomia dei coniugi
- La situazione dei giorni d'oggi
- Il coniuge debole nella famiglia che cambia
- Le nuove esigenze del coniuge debole nella crisi della famiglia
- Legge 8 febbraio 2006, n. 54 e la prosecuzione della famiglia  
d'oggi

CAPITOLO II) AUTONOMIA E ACCORDI TRA I CONIUGI. P.  
40

- Autoregolamentazione

- L'autonomia dei coniugi nell'amministrazione della famiglia
- Teorie sul negozio giuridico nel diritto di famiglia
- Contrattualizzazione
- L'autonomia familiare

### CAPITOLO III) ACCORDI DI DIVORZIO. P. 65

- Le tipologie di accordi coniugali
- Gli accordi tra coniugi in vista del divorzio
- La posizione della dottrina
- Posizione della giurisprudenza sull'assegno di divorzio
- Posizione della giurisprudenza sugli accordi di divorzio:

sentenza n. 3777 del 1981

sentenza n. 8109 del 2000

### CAPITOLO IV) PATTI PREMATRIMONIALI. P. 110

- Cenni introduttivi
- Contenuto degli accordi
- Classificazione obblighi di natura personale
- Obblighi di natura patrimoniale:

patti rinunciativi

patti attributivi

- Limite al condizionamento della libertà personale
- La presunta illiceità della causa degli accordi
- Convenzioni matrimoniali
- Gli accordi di cui alla'art 144 c.c.
- Causa degli accordi prematrimoniali
- Ostacoli di carattere dispositivo
- Gli strumenti di tutela
- Prototipo di patti prematrimoniali

Capitolo V) LA LEGISLAZIONE AMERICANA. P. 142

- La disciplina americana dei prenuptial agreement
- Internet a testimoniare la diffusione dell' istituto
- Evoluzione storica
- Regime patrimoniale negli USA
- Caratteristiche premarital agreement
- Procedural requirements
- Controllo del giudice in seguito al mutamento dei presupposti

originari

- Differenze tra i diversi stati
- Confronto tra la disciplina americana la proposta di legge e il diritto vigente in Italia

CAPITOLO VII) ESAME COMPARATO DELLA DISCIPLINA  
DEI PAESI EUROPEI ED EXTRA EUROPEI. P. 186

- Prospettiva storico comparatistica
- Prospettiva generale sulle maggiori esperienze continentali in materia di accordi tra i coniugi
- La crisi coniugale
- La legge federale australiana- Luci ed ombre nella nuova disciplina
- La disciplina vigente nella Common law inglese e le prospettive di riforma inglesi

*CONCLUSIONI P. 222*

*APPENDICE P. 233*

*BIBLIOGRAFIA P. 242*

## RIASSUNTO

La presente trattazione ha ad oggetto “i patti prematrimoniali”.

Questo termine mutuato dall’anglosassone “*prenuptial agreements*” individua l’istituto che è rivolto a disciplinare gli accordi che i futuri sposi concludono per regolare alcuni aspetti della vita matrimoniale e la gestione di un’eventuale crisi coniugale.

L’istituto dei “i patti prematrimoniali” si articola in una gamma infinita di tipi di accordi che i coniugi possono prevedere.

Quindi è difficile enumerarli in una classificazione.

Dal che il contenuto dei patti può essere definito solo in via generale stante che, come detto, l’ampia gamma di clausole ipotizzabili, non consente di enunciare tutte le ipotesi.

Occorre subito premettere che il nostro ordinamento giuridico non prevede questo istituto. Mentre si è parecchio parlato degli accordi preventivi di divorzio, e su questo argomento si è formata molta dottrina e giurisprudenza, perché numerosi sono, ogni giorno, i casi in cui i coniugi vi ricorrono.

Di contro per ciò che attiene gli accordi prematrimoniali non si registrano, attualmente -che io abbia potuto rinvenire- sentenze di nessun grado e, anche la

dottrina sembra essere restia all'argomento, essendo difatti riuscita a trovare solo una monografia.

Nel nostro tessuto sociale, l'interesse verso il fenomeno dei *prenuptial agreements* si innesta nel più ampio dibattito circa l'opportunità di valorizzare, in seguito alle recenti riforme che hanno investito il diritto di famiglia, l'autonomia privata nei rapporti tra coniugi con particolare riferimento alla definizione dei riflessi patrimoniali della crisi coniugale.

Quest'interesse della dottrina ha trovato attuazione pratica, nel 2003, nella presentazione della Proposta di legge n. 4563.

La relazione che accompagna la proposta evidenzia l'assenza nel nostro ordinamento di strumenti che consentano ai futuri sposi di "regolamentare *ex ante*, e in modo vincolante per il futuro, alcune condizioni nell'ipotesi della fine del matrimonio", la necessità di "percorrere direzioni che si ispirano a consolidate esperienze normative di alcuni Paesi Oltre Oceano" e le ricadute positive che l'adozione di tale istituto avrebbe ai fini della "riduzione dei tempi dei procedimenti di separazione e di divorzio" permettendo di "giungere ad una soluzione più serena e veloce della controversia" con evidenti vantaggi ai fini della "tutela del superiore interesse dei figli (...) che possono trovarsi coinvolti" nella crisi coniugale.

Come si evince dalla stessa proposta sebbene il patto prematrimoniale dovrebbe riguardare la sfera personale e patrimoniale sia nella fase fisiologica che

patologica del rapporto, gli accordi che vengono stipulati riguardano soprattutto gli effetti patrimoniali della crisi.

La sfera personale difficilmente potrà essere resa oggetto d'accordo senza ledere i principi costituzionali che tutelano la libertà e la dignità della persona o il superiore interesse dei figli, i quali ricevono una tutela rinforzata, per il resto la legge riconosce alla coppia di concordare l'indirizzo della vita familiare, con tutte le conseguenze che ciò comporta.

La soluzione avanzata dalla proposta prevede di aggiungere all'art. 162 c.c. l'inciso "fatto salvo quanto stabilito dall'art. 160 c.c., è consentita, ai soggetti di cui allo stesso articolo, la stipula di convenzioni di natura patrimoniale prima della celebrazione del matrimonio, ai sensi dell'articolo 1322 c.c.".

È anche vero che la scelta dei regimi patrimoniali, in Italia, assolve alla stessa funzione che mirano a realizzare i *premarital agreements* e che le esigenze di rendere più ampia la scelta dei tipi di regime e più flessibile la loro struttura potrebbe essere soddisfatta in via interpretativa.

I nubendi, in piena autonomia, sono chiamati a scegliere, prima del matrimonio, il regime patrimoniale; ed anche una volta operata tale scelta, permane la possibilità di modificare il regime patrimoniale con una apposita convenzione.

Tuttavia, soprattutto in una prospettiva comparatistica, il progetto di legge appare lacunoso laddove non prende in considerazione il problema della predisposizione di adeguati strumenti volti ad evitare la stipulazione o

l'esecuzione di accordi che si rivelino iniqui per una delle parti ( già da subito o che lo diventino nel corso del matrimonio per il sopraggiungere di mutamenti).

Nel nostro ordinamento giuridico i nubendi nella scelta del regime, che determina l'attribuzione dei beni in costanza di matrimonio la loro amministrazione e la loro divisione in caso di crisi, non devono seguire una procedura che garantisca ai coniugi di essere più consapevoli delle conseguenze delle scelte fatte e allo stesso tempo di farle liberamente.

Sotto questo profilo l'analitica disciplina dei *procedural requirements* prevista sia nei singoli stati americani, sia dall'*Uniform Premarital Agreement Act*, sia, infine, dai *Principles of the Law of Family Dissolution (section 7.04)* è da guardare con favore costituendo un "percorso obbligato" lungo il quale i nubendi vengono sollecitati a prendere in considerazione le implicazioni delle proprie scelte e con ciò mira a garantire che le parti maturino la decisione con il maggior grado di consapevolezza possibile.

Il progetto, facendo esplicito riferimento all'art 1322 c.c., consentirebbe il ricorso alle norme sul contratto e quindi alle conseguenti tutele, ma tutto ciò senza tenere conto dei limiti e degli accorgimenti, che la dottrina ha sempre ritenuto necessari, nell'applicazione di tali norme.

Un'altra grande lacuna, sia del nostro ordinamento che del progetto, riguarda il fatto che mentre gli accordi che i coniugi raggiungono in sede di separazione o di divorzio su domanda congiunta sono sottoposti al controllo giudiziale,

dall'altro invece, tutto quanto concerne la scelta e l'eventuale modificazione del regime patrimoniale può essere deciso senza che il giudice possa effettuare nessun controllo e quindi accertare l'ingiustizia dell'accordo o per un vizio della volontà, verificatosi al momento della scelta, o per il successivo mutamento delle circostanze.

Potrebbe essere una soluzione quella di fare delibere dal giudice la legittimità del patto prematrimoniale come avveniva per le delibere in materia societaria.

Circa l'assegno post-matrimoniale la formulazione letterale del progetto di legge non consente di dire con certezza se la possibilità di stipulare "convenzioni di natura patrimoniale prima della celebrazione del matrimonio, ai sensi dell'articolo 1322c.c." consenta anche di concludere accordi preventivi che, al di fuori di un controllo giudiziale, incidano sull'assegno di divorzio.

Permettere questo, però, significherebbe andare contro una giurisprudenza, ormai consolidata e quindi rivoluzionare tutto il sistema.

Nell'affrontare il problema la giurisprudenza distingue tra gli accordi precedenti al divorzio, gli accordi in sede di divorzio, le convenzioni in vista della nullità del matrimonio e poi, separatamente, pone la questione dell'assegno di divorzio; la dottrina tratta, invece, unitariamente il problema concernente, l'accordo e l'assegno di divorzio.

Tale diversa trattazione dipende dal fatto che la giurisprudenza basa il suo divieto agli accordi sulla indisponibilità dell'assegno di divorzio, anche perchè spesso i patti si limitano a disporre esclusivamente sul futuro

assegno, quindi le due questioni seguono percorsi paralleli che s'intersecano.

In giurisprudenza le motivazioni addotte nel caso dell'assegno di divorzio e nel caso degli accordi di divorzio, hanno viaggiato su percorsi paralleli e si sono anche incrociate a partire dal 1987 in cui l'affermazione dell'indisponibilità preventiva dell'assegno venne usata come uno dei "cavalli di battaglia" dalla giurisprudenza per escludere gli accordi.

Le sentenze n. 3777 del 1981 e quella n. 8109 del 2000 sono i due pilastri che hanno invertito il corso della giurisprudenza e a cui fanno riferimento le motivazioni delle successive sentenze.

I punti più controversi sia in giurisprudenza che in dottrina sono:

- l'autonomia delle parti private,
- l'indisponibilità dell'assegno di divorzio,
- la contrarietà all'art. 9 della l. n. 898 del 1970,
- la natura imperativa dell'art. 160 c.c.
- lo status coniugale,
- la limitazione del comportamento processuale delle parti,
- la rinuncia ai diritti futuri.

Questi punti affrontati per gli accordi di divorzio, per sostenere le tesi possibiliste e proibizioniste, sono gli stessi che si pongono per i patti

prematrimoniali, visto che questi ultimi spesso si riducono ad avere lo stesso oggetto degli accordi di divorzio.

Per vero il nostro ordinamento giuridico prevede già al suo interno implicitamente la possibilità di stipulare i patti prematrimoniali in quanto riconducibili alla disciplina delle convenzioni matrimoniali che regolano il regime patrimoniale tra coniugi e la forma e le modalità di revisione, e agli accordi di cui all'art. 144 c.c. per quanto attiene i rapporti personali.

La convenzione attribuisce ai coniugi il potere di stabilire un regime patrimoniale diverso da quello indicato dal legislatore, quindi atipico, purché quanto stabilito sia attuato da un lato in ossequio alle norme che sono poste a garanzia del rispetto delle forme di manifestazione della volontà e a salvaguardia dei principi ispiratori delle riforme, dall'altro nell'osservanza delle norme che impongono, sotto il profilo della contribuzione ai carichi della famiglia, il dovere di partecipare al mantenimento del nucleo familiare.

L'art. 144 c.c. ha attribuito a ciascuno dei coniugi il potere di stabilire l'indirizzo della vita familiare, in una prospettiva di collaborazione, assistenza e solidarietà reciproca che affida al consenso un ruolo determinante nell'organizzazione della vita familiare e nelle decisioni comuni, sia per la costituzione che per la conservazione del rapporto.

Convenzioni ed accordi d'indirizzo racchiusi in un unico documento, redatto precedentemente al matrimonio, dovrebbero dare vita agli accordi prematrimoniali.

La necessità di prevedere la possibilità di stipulare patti prematrimoniali deriva dal disfacimento delle famiglie, reso sempre più facile e quindi più frequente, anche dopo brevissimo tempo da mutate condizioni socio-economiche e sopra ogni cosa culturali che porta a soddisfare l'esigenza, non più nascosta o disdicevole, di instaurare nuovi affetti su cui potere contare e alla conseguente formazione di nuovi nuclei familiari.

Così accanto alla famiglia tradizionalmente intesa tra persone legate da matrimonio e dai relativi figli che dimorano abitualmente nella stessa abitazione è possibile individuare altri tipi di famiglie.

Tutto questo comporta il nascere di nuove esigenze, di nuovi problemi da risolvere, di nuovi istituti da elaborare per garantire una regolamentazione adeguata dei differenti rapporti che si creano e delle conseguenze che questo può avere sulle così dette parti deboli: il partner, la partner, i figli e i creditori.

In questo quadro generale si viene ad inserire il problema condizione di disparità della donna-moglie-madre, che ancora oggi, sebbene in modo notevolmente minore, esiste.

Il fenomeno consiste nelle minori possibilità di affermazione, come riflesso del ruolo domestico che la donna continua a svolgere in aggiunta all'eventuale occupazione extradomestica.

Fenomeno, quindi, che pur senza dare vita a vere e proprie situazioni di dipendenza economica, pone in primo piano il problema di compensare il maggior apporto alla conduzione domestica, sia in quanto tale, sia, soprattutto, sotto il profilo, appunto, di quel sistematico sacrificio delle aspettative di affermazione extradomestica, cui corrisponde il rafforzamento delle corrispondenti aspettative del partner.

Rinunce e sacrifici sono giustificati e funzionali all'interesse della famiglia, solo, se questa resta unita; mentre, quando l'unione va in crisi e viene meno l'interesse quelle stesse rinunce si risolvono in un forte impoverimento per il coniuge che le ha fatte ed in un arricchimento per l'altro.

Gli effetti negativi che l'assunzione dei compiti casalinghi comporta in termini di perdita di capacità lavorativa sono generalmente compensati, durante il matrimonio, dalla condivisione del reddito del coniuge economicamente forte; e affinché questa condivisione abbia luogo anche al momento della crisi diviene decisiva la presenza di strumenti idonei a garantire che i costi ed i benefici della vita familiare siano equamente ripartiti, evitando che le conseguenze negative, derivanti da una divisione del lavoro concordemente adottata, ricadano sul coniuge che si è prevalentemente dedicato all'attività casalinga.

Il sistema attuale, però, risulta essere inadeguato perchè pensato in funzione di una realtà sociale ed economica per certi aspetti superata, nella quale la ripartizione delle risorse della famiglia è attuata principalmente attraverso la compartecipazione agli acquisti compiuti in costanza di matrimonio, senza tenere conto delle nuove forme di ricchezza.

Del resto si è fatto spesso ricorso all'espressione "capitale invisibile" proprio per sottolineare che quella forma di ricchezza - oggi sempre maggiore - costituita dalle accresciute capacità professionali di uno dei coniugi è difficilmente valutabile sia nella prospettiva dell'assegno di mantenimento e di divorzio - sottesi ad un ottica eminentemente assistenziale -, sia in quella del regime di comunione, concepito per attuare la compensazione con esclusivo riferimento ad un patrimonio inteso in senso tradizionale.

Detto ciò, non vi è dubbio che si deve essere favorevoli ai patti patrimoniali la dove si pensa che la loro introduzione porta ad una migliore organizzazione della vita familiare, ad una più equa ripartizione delle risorse patrimoniali, dopo il suo scioglimento, ad evitare o diminuire, controversie giudiziarie, a determinare il coevo rispetto degli interessi pubblici, di tutela dei membri della famiglia legittima.

Se, invece, non si riscontrassero interessi privati meritevoli di essere tutelati, ad esempio, perché i meccanismi previsti dalla legge sono già esaustivi in materia, perché è consigliabile l'intervento giudiziale, perché la conflittualità della coppia non diminuisce e porta comunque davanti al

giudice per ottenere un'interpretazione dell'accordo o infine, perché l'autonomia privata, in questo ambito, finisce col premiare la posizione del coniuge più forte a scapito di quello più debole, violando i principi di cui si è detto, la conclusione sarebbe contro l'ammissibilità degli accordi.

La redazione di un contratto prematrimoniale, per avere serie prospettive di successo, dovrebbe rispettare una serie di condizioni:

- la controparte deve sempre essere rappresentata da un legale, altrimenti il giudice potrebbe sospettare che sia stata imposto con la forza la firma del patto;
- le clausole strane devono essere bandite e considerate invalide, come ad esempio la previsione di penalità economiche se la consorte dovesse ingrassare o mettere gli occhiali;
- le parti devono essere sincere sulla loro posizione economico-patrimoniale, dato che ogni omissione potrebbe far invalidare i patti;
- i patti vanno stilati con abbondante anticipo rispetto alla data del matrimonio, altrimenti si darebbe l'impressione di aver "strappato" l'accordo "sul filo di lana";
- i patti sottoscritti vanno adeguati periodicamente, in modo da consentirne un'agevole applicazione in caso di rottura;
- un eventuale impegno da parte del coniuge debole a non pretendere nulla in caso di rottura, potrebbe essere ritenuto troppo penalizzante dal giudice;

- per essere sicuri della validità e dell'attualità dell'accordo, al momento dell'applicazione, sarebbe preferibile un accordo di tipo giuridico più che economico, esempio calcolando l'importo del futuro mantenimento in termini di percentuale rispetto al reddito che percepirà il soggetto tenuto a versarlo.

La verità, come sempre, sta nel mezzo l'introduzione dell'istituto è un fatto neutro.

Certamente un istituto ben strutturato, equilibrato, non frutto di compromessi politici, pensato e ripensato, forte perchè corretto dagli errori riscontrati nei paesi in cui è stato introdotto, e sopra ogni caso dove per la stipula della accordo dovrebbe essere prevista l'obbligatorietà di una assistenza professionale competente e la sottoposizione di questo alla omologazione preventiva potrebbe essere cosa più opportuna di un vuoto normativo.

La preoccupazione naturalmente è che la formulazione dello istituto non avvenga secondo i canoni sopra esposti.

## *Bibliografia*

- E. AL MUREDEN, “*Nuove prospettive di tutela del coniuge debole*”. *Funzione perequativa dell’assegno divorzile e famiglia destrutturata*, in *Nuovi percorsi di diritto di famiglia*, collana diretta da M. Sesta, Ipsoa, Milano, 2007.
- E. AL MUREDEN, *Le rinunce nell’interesse della famiglia e la tutela del coniuge debole tra legge e autonomia privata*, in *Famiglia*, 2002, p. 1003.
- F. ANELLI, *Sull’esplicazione dell’autonomia privata nel diritto matrimoniale*, in *Studi in onore di Rescigno*, II, 1, Giuffrè, Milano, 1988.
- F. ANGELONI, *La cassazione attenua il proprio orientamento negativo nei confronti degli accordi preventivi di divorzio: distinguishing o prospective overruling?*, in *Contr. e impr.*, 2000, p.1136 ss.
- F. ANGELONI, *Autonomia privata e potere di disposizione* Cedam, Padova, 1997
- T. AULETTA, *Gli accordi sulla crisi coniugale*, *Famiglia* , 2003, 1, p. 45.
- C. M. BIANCA, *Diritto civile, III, Il contratto*, Giuffrè , Milano 2000.
- C. M. BIANCA, *Diritto civile, II, La famiglia e le successioni*, Giuffrè, Milano 2005.
- F. BOCCHINI, *Autonomia negoziale e regimi patrimoniali familiari*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, p. 453.
- S. BONILLI, *Gli accordi in vista del divorzio*, in *Contratti*, 1998, pp. 473 e s.s..
- G. CECCHERINI, *Separazione consensuale e contratti tra coniugi*, nota in *Giust. Civ.* 1996, 9, 377.

- G. CECCHERINI, *Contratti tra coniugi in vista della cessazione del mènage*, Cedam, Padova, 1999.
- G. CECCHERINI, I contratti tra coniugi in vista del divorzio: regole operative e limiti di liceità, in *Foro it.*, 2001.
- G. CIAN, *Autonomia privata e diritto di famiglia* in A.A.V.V., *Confini attuali dell' autonomia privata*, a cura di A. BELVEDERE e C. GRANELLI, Cedam, Padova, 2001.
- CRETNEY and MASSON, *Principles of Family Law*, London, 2003.
- V. DI GREGORIO, *Programmazione dei rapporti familiari e libertà di contrarre*, Giuffrè, Milano, 2003.
- E. DALMOTTO *Indisponibilità sostanziale e disponibilità processuale dell'assegno di divorzio*, in *Giur. It.*1993, p. 350.
- DALLON, *The Likely Impact of the ALI Principles of the Law of Family Dissolution on Property Division*, Birmingham Young University Law Review, 2001.
- G. FERRANDO, *Il matrimonio*, in *Trattato di dirit, civ. e comm.* fondato da Cicu e Massineo, continuato da Mengoni, Giuffrè, Milano 2002.
- G. FERRANDO, *Il conflitto coniugale tra separazione e divorzio*, in *Separazione e divorzio*, diretto da Ferrando, I, in *Giur. sist. dir, civ. e comm.*, fondata da Bigiavi, 2003.
- G. FERRANDO, *Autonomia privata ed effetti patrimoniali della crisi coniugale*, in *Studi in onore di Schlesinger*, I, Giuffrè, Milano, 2004.
- M. GUARINI, *La cassazione conferma la nullità dei "patti" anteriori al divorzio*, nota in *Gius. Civ.* 2001,2, p. 457

- A. JANNARELLI, *Comunione, co-acquisto "ex lege", autonomia privata*, in *Foro it.*, 1990, I, p. 618.
- O. JESSEP "Gli accordi prenuziali negli ordinamenti di common law", in [www.corsodirittofamiglia.it/allegati/contr\\_jessep](http://www.corsodirittofamiglia.it/allegati/contr_jessep), Bologna, 2006.
- KATZ, *Family Law in America*, Oxford, New York, 2003.
- D. KAUFMAN, *The New York equitable distribution statute: an update*, in 53 *Brooklyn Law Review*, 1987.
- M.R. MARELLA *Gli accordi fra i coniugi fra suggestioni comparatistiche e diritto interno, in separazione e divorzio*, diretto da G. Ferrando, vol. I, Utet 2003.
- M.R. MORELLI, *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia*, Cedam, Padova, 1996.
- C. MURGO, *L'autonomia negoziale nella crisi della famiglia*, Giuffrè Milano, 2006.
- G. OBERTO, *I trasferimenti mobiliari e immobiliari in occasione di separazione e divorzio*, in *Fam. e dir.* 1995.
- G. OBERTO, *I contratti della crisi coniugale*, Giuffrè, Milano, 1999.
- G. OBERTO, "Prenuptial agreements in contemplation of divorce" e disponibilità in via preventiva dei diritti connessi alla crisi coniugale, in *Riv.dir. civ.*, 1999.
- G. OBBERTO, *Gli accordi sui comportamenti e sul cognome maritale tra separati e divorziati*, *Riv. Not.*, 1999, p.337.
- G. OBERTO, *Famiglia e rapporti patrimoniali*, Giuffrè, Milano, 2002.

- G. OBERTO, *Il regime di separazione dei beni tra coniugi*, in *Il codice civile. Commentario*, fondato da Schlesinger, continuato da Busnelli, Giuffrè, Milano, 2005.
- M.D. PANFORTI, *Gli accordi paramatrimoniali fra autonomia dispositiva e disuguaglianza sostanziale. Riflessioni sul Family Law Amendment Act australiano*, in *Famiglia*, 2002
- C.S. PASTORE, *La famiglia di fatto, Analisi e disciplina di un modello familiare attuale diffuso*, Utet, Torino, 2007.
- F. PATTI, *Accordi patrimoniali tra coniugi connessi alla crisi del matrimonio. Autonomia negoziale e ruolo del notaio*, *Vita not.* N 3 2004.
- A. PAZZAGLIA, *Riflessioni sugli accordi economici preventivi di divorzio*, in *Vita not.* N 2, 2001 p. 1031.
- P. RESCIGNO, *Il diritto di famiglia a un ventennio dalla riforma*, in *Riv. Dir. Civ.*, I, 1998, p. 113.
- D.G. RUGGERO, *Gli accordi prematrimoniali*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2005.
- F. RUSCELLO, *Accordi sulla crisi della famiglia e autonomia coniugale*, Cedam , Padova 2006.
- V.T. RUSSO, *Accordi di separazione e consenso traslativo: sul presunto conflitto di competenza tra notariato e magistratura*, Notariato, 2001.
- F. SANTORO PASSARELLI, *L'autonomia privata nel diritto di famiglia*, in *Saggi di diritto civile*, Jovene, Napoli, 1961.
- R. Tommasini, *Indirizzo della vita familiare e governo della famiglia*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Bessone, IV, I, Giappichelli, Torino, 1999.

- R. TOMMASSINI, *I rapporti personali tra i coniugi*, in Tratt. Dir. Priv. Diretto da Bessone, IV, Il diritto di famiglia, 1, Torino, 1999, p.140.
- A. ZACCARIA, *Possono i coniugi optare per un regime patrimoniale "atipico"?*, in *Studium iuris*, 2000, p. 948.
- A. ZOPPINI, *L'autonomia privata nel diritto di famiglia sessant'anni dopo*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, p. 213 SS.

#### *Indice della giurisprudenza*

- Corte Cost., 27 giugno 1973, 91, in Foro it., 1973, 2014 e ss..
- Corte Cost., 26 giugno 1974, n. 187, in Foro it.
- Corte Cost., 7 aprile 1988, n.404 in G. civ, 1988, 1654
- Corte cost., 21 ottobre 2005, n. 394, in CG 2005, 1675 ss.
- Cass., Sez. Unite, 9 luglio 1974, 2008, in Dir. fam. e pers., 1974, 635
- Cass., Sez. Unite, 29 novembre 1990, 11490, in Giur. It.,1990, I, 1, 536
- Cass.,6 aprile 1977, 1305 in Foro it. , 1977, I, 2247
- Cass.,11 giugno 1981, 3777, in Foro it., 1981, I, 184
- Cass., 5 dicembre 1981, 6461 in Giur. it, 1981, Mass, 1620
- Cass., 25 maggio 1983, 3597, in Giur. it 1983, Mass, 943
- Cass., 2 giugno 1989, n. 2688, in Giur. it., 1990, I, 1, 1907
- Cass., 2 luglio 1990, 6773 in Giur. it., 1990, Mass, 809
- Cass., 1 marzo 1991, 2180 , in Giur. it., 1991, Mass, 199
- Cass., 6 dicembre 1991, 13128, in Giust. civ., 1992, I, 1239
- Cass., 4 giugno 1992, 6857, in Giur. It.,1992, 863

- Cass., 20 dicembre 1995, 13017, in Giust. civ., 1996, I, 1694
- Cass., 7 giugno 2000, 7713, in Fam. e dir., 2001, 159 e ss..
- Cass., 14 giugno 2000, 8109, in Corr. Giur., 2000, 1021
- Cass., 1 dicembre, 2000, 15349 in Giust. Civ., 2001, I,1592
- Cass., 2 gennaio 2001, n. 2492, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).
- Cass., 12 febbraio 2003, 2079, in Fam. e dir. 2003, 344
- Cass., 31 maggio 2003, n. 8828, FI 2003, I, 2273
- Cass., 4 settembre 2004, n 17902, in Guid. al dirit., 2004, n. 38, 42
- Trib. Milano, 9.3.2004, NGCC 2005, I, 221